

N. 23921/2013 REG.PROV.PRES.
N. 09907/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9907 del 2013, proposto da:
Elena Ando', rappresentata e difesa dagli avv. Santi Delia, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Studio Legale Bonetti & Partners in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *p.t.*, Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domiciliavano in Roma, alla via dei Portoghesi, 12; Cineca;

per l'annullamento

delle graduatorie del concorso per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2013/1014 nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza presentata dagli Avv.Michele Bonetti e Santi Delia in data 7 novembre 2013 sul ricorso RG n.9907/13 con cui - essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio- chiedono l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo per pubblici proclami ai sensi dell'art.41, comma 4 c.p.a;

Visto il recentissimo orientamento espresso da questa Sezione in materia di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami (ordinanza collegiale Tar Lazio, Sez. III bis. n. 9506 del 7.11.2013);

Considerato che la finalità perseguita dai difensori possa essere raggiunta ai sensi dell'art.52, comma 2, c.p.a, in virtù del quale *"Il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"*;

Ritenuto che tale norma, in combinato disposto con l'art.3, comma 3 bis, della legge n.53 del 21 gennaio 1994, come modificato dall'art.16 ter della legge n.228/2012, consenta senz'altro al Presidente di autorizzare la notificazione del ricorso a mezzo PEC, secondo le modalità di seguito specificate, nelle more dell'emanazione delle regole tecniche del processo amministrativo di cui all'art.13 delle norme tecniche di attuazione, all.2, del cpa:

- la notificazione del ricorso con modalita' telematica, per quanto riguarda le amministrazioni, dovrà eseguirsi dai difensori a mezzo di posta elettronica certificata tramite l'indirizzo PEC indicato in ricorso, comunque corrispondente a quello risultante da pubblici elenchi;

- la notificazione del ricorso dovrà essere effettuata nei confronti di ciascun Ateneo in cui i singoli studenti hanno sostenuto il Test, in persona del Rettore *p.t.*, utilizzando l' indirizzo di posta elettronica certificata dell'amministrazione risultante da pubblici elenchi, oltre che, con le medesime modalità, nei confronti delle rispettive Avvocature Generali e Distrettuali e del CINECA;
- la prova della notifica del ricorso a mezzo PEC dovrà essere fornita in giudizio attraverso l'allegazione della ricevuta di consegna completa;

- per quanto riguarda i controinteressati:

ritenuto che nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito *web* dell'amministrazione (come da precedente citato, che si richiama integralmente per le premesse giuridiche), con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito *web* istituzionale del MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";

6.- l'indicazione del numero del presente decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione *terza* del T.A.R.";

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco

nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, che i ricorrenti dovranno specificare in ricorso, per ciascuno studente, l'Ateneo dove è stato sostenuto il test nonchè l'indirizzo PEC al quale il ricorso è stato notificato;

Che, infine, i ricorrenti dovranno attestare nel ricorso, a pena di responsabilità penale, che la copia cartacea depositata in giudizio è conforme a quella notificata a mezzo PEC;

P.Q.M.

In accoglimento della istanza in premessa autorizza la parte ricorrente alla notificazione del ricorso introduttivo a mezzo PEC alle amministrazioni resistenti nonché tramite pubblici proclami ai controinteressati nelle forme e nei tempi di cui in parte motiva.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 11 novembre 2013.

Il Presidente
Massimo Luciano
Calveri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 12/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

